



Roma, 4 agosto 2022

Circolare n. 11/2022

Prot. n. 584/2022-SG-jp

A tutte le ASA

A mezzo e-mail

Oggetto: Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi - DPCM 30 giugno 2022

Gentili associazioni e società sportive,

si comunica che in data 1 agosto 2022 il Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla pubblicazione del DPCM 30 GIUGNO 2022 (allegato 1) relativo a modalità e ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.

Dalla suddetta data di pubblicazione decorrono i termini per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 5 del decreto, con scadenza fissata al 31/08/2022.

I soggetti interessati dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti di riferimento (Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate), i quali a loro volta provvederanno a presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente.

Nel rinviare al contenuto del citato DPCM per quanto riguarda modalità e termini di presentazione dell'istanza, si evidenziano tuttavia le principali indicazioni contenute nella norma in commento.

REQUISITI

1. I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto sono le Associazioni e le Società Sportive che:

- alla data del 02.03.2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;
- alla data del 01.08.2022, data di pubblicazione del decreto, siano affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva;
- **abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.** Sul punto si ricorda che il Dipartimento per lo sport, nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito relative al suddetto contributo, ha indicato che il requisito statutario relativo alla gestione di impianti sportivi può intendersi assolto anche se previsto in atto costitutivo e può essere considerato assolto anche con la presenza nella visura camerale del corrispondente codice ATECO.



2. Per poter accedere al contributo le ASD /SSD devono soddisfare i seguenti presupposti oggettivi:

- a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo (non rientrano le ASD e SSD che utilizzano palestre o altri impianti sportivi "a ore");
- b) avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto (01/08/2022), pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati con FSN;
- c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell'impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;
- d) presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l'ammontare degli stessi tenendo presente che ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a) del decreto stabilisce che per poter beneficiare del contributo le ASD / SSD devono aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo minimo di 10.000 euro dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Con riferimento a quanto indicato alla lett. c) le dimensioni dell'impianto hanno effetto sull'importo del contributo che è pari a euro:

- 15.000 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 200 e 800 metri quadrati;
- 20.000 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 801 e 1400 metri quadrati;
- 25.000 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 1401 e 2000 metri quadrati;
- 30.000 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.
- 60.000 per palazzi del ghiaccio coperti adibiti agli sport del ghiaccio con superficie ghiacciata pari ad almeno a 30 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza.

Nel caso che una ASD/SSD sia titolare di più di una palestra, anche di discipline differenti, per il conteggio dei mq sarà possibile effettuare la sommatoria delle metrature di ogni singola palestra fino al raggiungimento del contributo massimo erogabile pari a 30.000 euro per le palestre con superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.

Il Dipartimento per lo Sport erogherà il contributo previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro,

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it; fiba@pec.badmintonitalia.it
P.Iva 04774831004



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico



su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.

I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione che sono pari a 53 milioni di euro.

DATI E DOCUMENTI NECESSARI DA PRESENTARE ALLA F.I.Ba. PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

- Anagrafica ASD/SSD: Ragione Sociale, Regione, Sigla Provincia, Comune, CAP, Indirizzo, Codice Fiscale, ASD/SSD, soggetto del conto corrente bancario, IBAN;
- Statuto e Atto Costitutivo;
- Affiliazione alla F.I.Ba. alla data del 1 agosto 2022;
- Iscrizione al registro CONI alla data del 2 marzo 2022;
- Titolo di gestione della palestra di cui all'articolo 3 lettera A del DPCM del 30 giugno 2022;
- Elenco dei tesserati di cui all'articolo 3 lettera B del DPCM del 30 giugno 2022;
- Dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, di cui all'articolo 3 lettera C del DPCM del 30 giugno 2022;
- Dichiarazione di un dottore Commercialista di cui all'articolo 3 lettera D del DPCM del 30 giugno 2022.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALLA FEDERAZIONE

I sodalizi sportivi affiliati che intendano presentare la relativa domanda attraverso la Federazione Italiana Badminton dovranno far pervenire, sulla base del fac-simile che si allega alla presente circolare (all. 2), tutta la documentazione comprovante i requisiti previsti dal DPCM 30 giugno 2022, accompagnata dalla distinta di trasmissione dei documenti (all. 3), anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante, entro e non oltre le ore 24.00 del 31 agosto 2022, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata a pena di irricevibilità da inviare al seguente indirizzo: fiba@pec.badmintonitalia.it

Vi invitiamo infine a consultare le [FAQ](#) pubblicate sul sito del Dipartimento per lo Sport in continuo aggiornamento.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Giovanni Esposito

Allegati:

- n.1 DPCM del 30 giugno 2022
- n. 2 Fac Simile domanda contributo
- n. 3 Distinta trasmissione documenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni ”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale la signora Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con cui è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali, in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, recante l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024;

VISTO l'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano istituisce presso l'allora Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

VISTO ancora l'articolo 1, comma 369, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con gli altri ministri interessati, l'utilizzo del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;

CONSIDERATO che tale fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano ha una dotazione iniziale pari a euro 8.016.523,00 per l'anno 2020, a euro 10.235.819,00 per l'anno 2021 e a euro 10.095.718,00 a decorrere dall'anno 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 con cui si approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127 concernente "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19", convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n.165, ed in particolare l'articolo 6, il quale dispone che le somme trasferite alla società sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50 per cento al "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.205, e per il restante 50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 15/BIL del 22 febbraio 2022, che assegna la somma di euro 90.750.000,00 al capitolo 846, "Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", iscritto nel Centro di responsabilità n.17 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di competenza del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, il quale ha disposto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e che una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria;

VISTO il medesimo decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ed in particolare l'articolo 9 comma 4, che ha disposto che la dotazione del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano venisse incrementata di 20 milioni euro per l'anno 2022;

VISTO il medesimo decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ed in particolare l'articolo 5 comma 5 che ha disposto che la dotazione del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, venisse ridotta di un milione di euro per l'anno 2022.

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, ed in particolare l'art. 7, comma 3, che ha disposto che la dotazione del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano venisse ulteriormente incrementata di 40 milioni euro per l'anno 2022;

VISTO il decreto di riparto del 19 maggio 2022, registrato in Corte dei conti in data 30 maggio 2022;

CONSIDERATO che sempre il suddetto decreto del 19 maggio 2021 ha previsto che in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi fossero destinati contributi per un totale di € 53 milioni;

CONSIDERATO che, così come previsto dall'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché dall'articolo 7,

comma 3 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, 2, con successivo decreto dell'autorità politica delegata in materia di sport verranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione;

RITENUTO, pertanto di procedere all'emanazione del predetto decreto attuativo.

DECRETA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto individua le modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e dall'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità indicate dalla legge, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 53.000.000,00 in favore dei gestori di impianti sportivi.

Art. 2

(Modalità di accesso al beneficio e di erogazione del contributo in favore dei gestori di impianti sportivi)

1. I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 2, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 02.03.2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.
2. Il contributo a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono affiliati.
4. Le richieste di erogazione del contributo destinato alla gestione e alla manutenzione degli impianti sportivi devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 5.
5. Ciascuno degli organismi sportivi di cui al comma 3 verifica l'esistenza dei requisiti di ammissione di cui al successivo articolo 3 delle richieste di contributo ricevute, assevera il numero di tesserati dichiarato dalla Associazione o Società sportiva e predispone un prospetto, sulla base di un modello predisposto dal Dipartimento per lo sport, elencante i dati identificativi dei potenziali beneficiari; tale prospetto è trasmesso al medesimo Dipartimento nei termini di cui al successivo articolo 5.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

6. Il Dipartimento per lo sport riceve i prospetti predisposti ai sensi del comma 5 e la documentazione allegata in fase di presentazione delle domande di richiesta del contributo, e provvede a determinare l'ammontare dei relativi contributi.

Art.3

(Presupposti oggettivi)

1. Possono avere accesso al contributo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:

- a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo;
- b) avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati con FSN;
- c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell'impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;
- d) presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l'ammontare degli stessi ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a) del presente decreto.

2. Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari di cui all'articolo 2, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.

3. I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

Art. 4

(Modalità di assegnazione, erogazione, verifica)

1. Il contributo di cui all'art. 1 sarà assegnato ai soggetti aventi diritto di cui al presente decreto come segue, salvo quanto previsto al successivo comma 3:

a) Euro quindicimila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 200 e 800 metri quadrati; euro ventimila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 801 e 1400 metri quadrati; euro venticinquemila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 1401 e 2000 metri quadrati; euro trentamila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati. Nel caso che un'associazione/società sportiva dilettantistica sia titolare di più di una palestra, anche di discipline differenti, per il conteggio dei mq sarà possibile effettuare la sommatoria delle metrature di ogni singola palestra fino al raggiungimento del contributo massimo erogabile pari a trentamila euro per le palestre con superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.

Per poter beneficiare del contributo di cui alla presente lettera, i soggetti di cui all'Art. 2 comma 1) devono aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo minimo di 10.000 euro dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

b) Euro sessantamila per palazzi del ghiaccio coperti adibiti agli sport del ghiaccio con superficie ghiacciata pari ad almeno a 30 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza.

2. Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari di cui all'articolo 2, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.

3. I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SOTTOSEGRETARIA DI STATO

Art. 5 (Termini)

1. Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate agli organismi sportivi di cui all'articolo 2, comma 3, entro 30 giorni dalla pubblicazione, sul sito del Dipartimento per lo Sport, del presente decreto.
2. Gli organismi sportivi di cui all'articolo 2, comma 3, dovranno presentare i prospetti di cui all'articolo 2, comma 5, mediante posta elettronica certificata al Dipartimento per lo Sport, indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, entro i successivi 30 giorni.

Roma, 30 giugno 2022

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i successivi adempimenti.

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO



Firmato digitalmente da
VEZZALI MARIA VALENTINA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Registrato alla Corte dei Conti
il 25 luglio 2022
al n. 1920

FAC-SIMILE DOMANDA DI CONTRIBUTO

[Su carta intestata Società]

Con la presente il sottoscritto in qualità di Presidente / Legale Rappresentante della codice di affiliazione alla Federazione Italiana Badminton con la presente richiede di poter fruire del contributo a fondo perduto per la gestione degli impianti sportivi previsto dal DPCM 30 giugno 2022.

Con la firma della presente dichiara:

- 1) di aver preso visione delle modalità di presentazione indicate nella circolare della Federazione Italiana Badminton del 4 agosto 2022;
- 2) di aver preso visione del DPCM del 30 agosto 2022;
- 3) di aver conseguentemente attentamente esaminato le modalità e i termini di presentazione previste dal citato DPCM per l'ottenimento del contributo.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze delle sanzioni amministrative e/o penali che possono derivare dalla presentazione di dichiarazioni contenenti dati inesatti, infedeli o mendaci e che la documentazione allegata alla presente richiesta è veritiera.

In fede

(DATA / NOME / FIRMA)

ALL. A) DISTINTA DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Con la presente il sottoscritto in qualità di Presidente / Legale Rappresentante della codice di affiliazione alla Federazione Italiana Badminton in riferimento alla domanda per l'ottenimento del contributo a fondo perduto per la gestione degli impianti sportivi previsto dal DPCM 30 giugno 2022, allega la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti:

1. Anagrafica ASD/SSD: Ragione Sociale, Regione, Sigla Provincia, Comune, CAP, Indirizzo, Codice Fiscale, ASD/SSD, soggetto del conto corrente bancario, IBAN;
2. Statuto e Atto Costitutivo;
3. Affiliazione alla F.I.Ba. alla data del 1 agosto 2022;
4. Iscrizione al registro CONI alla data del 2 marzo 2022;
5. Titolo di gestione della palestra di cui all'articolo 3 lettera A del DPCM del 30 giugno 2022;
6. Elenco dei tesserati di cui all'articolo 3 lettera B del DPCM del 30 giugno 2022;
7. Dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, di cui all'articolo 3 lettera C del DPCM del 30 giugno 2022;
8. Dichiarazione di un dottore Commercialista di cui all'articolo 3 lettera D del DPCM del 30 giugno 2022;
9. Copia documento di identità valido del firmatario

In fede